



COMUNE DI TAMBRE

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 15

Adunanza di Prima convocazione sessione straordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI TARI. DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2021.

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di Giugno alle ore 20:07 nella Sala Adunanze, previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
FACCHIN OSCAR	X		FAGHERAZZI LORIS	X	
BONA OBERDAN		X	FULLIN MANUELA	X	
BONA SARA	X		BONA ANTONIO		X
BORTOLUZZI YURI	X		DE PRA JENNY	X	
COSTA UELI	X		PALMA FRANCESCO		X
DELLA LIBERA LUCIA	X				

Il Segretario Comunale dott. Pierantonio Giuliani assiste alla seduta.

Il Sindaco Oscar Facchin, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI TAMBRE

Il Sindaco, data lettura del punto 5 all'ordine del giorno, cede la parola al Consigliere Loris Fagherazzi per l'illustrazione dell'argomento.

Il Consigliere L. Fagherazzi fa presente che si tratta di un adeguamento del regolamento vigente al contenuto del D. Lgs. 03/09/2020 n. 116, in attuazione della Direttiva UE 2018/851, che modifica il testo unico ambientale; in particolare viene rivista la concezione di rifiuto urbano e speciale (che ora include rifiuto da produzione industriale e dell'agricoltura), non risulta più consentito al comune disporre l'assimilazione dei rifiuti non urbani ai rifiuti urbani e, viene stabilito, che solo i rifiuti urbani potranno essere raccolti dall'ente con le utenze non domestiche che potranno avviare a recupero i rifiuti prodotti mediante terzi senza utilizzare il servizio pubblico, con una scelta vincolante almeno per 5 anni.

Il Consigliere L. Fagherazzi fa presente che anche il Consigliere Antonio Bona, capogruppo di minoranza, oggi assente, ha avuto modo di verificare il testo suggerendo un'unica modifica all'art. 39 che è stata recepita nel testo in approvazione in tema di riduzioni della TARI per l'emergenza sanitaria.

Il Sindaco dichiara aperta la discussione.

Il Consigliere Jenny De Prà rileva che anche lo scorso anno erano state previste delle riduzioni alla TARI. Attesa la mancanza di ulteriori interventi, il Sindaco pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

Con la seguente votazione espressa a' sensi di legge: astenuti (0), favorevoli (8), contrari (0)

II CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- l'articolo 52 del D.Lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;



COMUNE DI TAMBRE

- con delibera di Consiglio comunale n. 16 del 28/9/2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della TARI del Comune di Tambre.

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2014 che, nella parte relativa alla TARI prevede che "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che per effetto dell'approvazione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/851, rientrante nel "Pacchetto Economia Circolare", viene modificata in modo sostanziale la parte quarta del D.Lgs. n.152/2006, ovvero il cosiddetto TUA (Testo Unico Ambientale), disponendo, tra le altre:

- la revisione della nozione di rifiuto urbano e della nozione di rifiuto speciale che ora include il rifiuto della produzione e dell'agricoltura,
- l'abrogazione del potere di assimilazione del comune,
- la disciplina dei rifiuti della produzione industriale,
- la possibilità per le utenze non domestiche di avviare al recupero i rifiuti prodotti mediante apposita comunicazione di uscita dal pubblico servizio vincolante per cinque anni;

VISTA la proposta di Regolamento per la disciplina della TARI che si compone di 40 articoli che disciplinano le fattispecie normative di esclusione, soggettività passiva, base imponibile, sistema tariffario, riduzioni ed esenzioni, accertamento e riscossione;

RAVVISATA la necessità di approvare un nuovo regolamento della TARI, al fine di recepire i contenuti del decreto legislativo sopra descritto, tenuto conto delle note di chiarimento emanate dai Ministeri competenti nonché delle ulteriori recenti modifiche normative, mediante i seguenti interventi :

- ⌚ Nuova nozione di rifiuto ai sensi degli articoli 183 e 184 del D.Lgs. 152/2006.
- ⌚ Eliminazione dell'istituto dell'assimilazione a seguito della modifica dell'articolo 198 del Testo Unico dell'Ambiente e in adeguamento alla nuova nozione di rifiuti urbano.



COMUNE DI TAMBRE

- ⌚ Disciplina del nuovo avvio al recupero ai sensi dell'articolo 30 del D.L. 41/2021 che prevede la possibilità di ricorrere a terzi gestori in luogo del servizio pubblico mediante apposita comunicazione che avrà effetto dall'anno successivo.
- ⌚ Definizione della modalità di applicazione della tipologia tariffaria per la superficie accessoria alle industrie di produzione escluse dalla tassa per effetto dell'allegato L quinquies del codice ambientale.
- ⌚ Inserimento della nuova riduzione prevista a favore dei pensionati esteri ai sensi dell'articolo 1 co. 48 L. 30 dicembre 2020 n. 178 che sostituisce la riduzione prevista per gli iscritti AIRE.
- ⌚ Disciplina delle nuove riduzioni da riconoscere alle attività economiche che abbiano subito conseguenze negative dall'emergenza sanitaria in corso.

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento TARI con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15 ter del medesimo articolo 13 del D.L. 201/2011, che prevede, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in*



COMUNE DI TAMBRE

data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".

VISTI:

- ⌚ l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- ⌚ l'articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021 convertito in legge 69/2021 *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile".*

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000.

ACQUISITO il parere del Revisore, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

DELIBERA

1. DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina della TARI (Tassa Rifiuti) dall'1/1/2021, per le ragioni indicate in premessa, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato sub A);
2. DI DARE ATTO che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo fiscale ai fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa, mediante inoltro telematico ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del DL 6/12/2011, n. 201;
3. DI STABILIRE che le disposizioni contenute nel Regolamento per la disciplina della TARI decorrono dall'1/1/2021.

Successivamente

Con la seguente votazione espressa a' sensi di legge: astenuti (0), favorevoli (8), contrari (0)



COMUNE DI TAMBRE

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ex art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000 di procedere all'approvazione delle tariffe.



COMUNE DI TAMBRE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco
Oscar Facchin**

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**Il Segretario Comunale
dott. Pierantonio Giuliani**

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)